Il Giudice Sportivo Nazionale

Vista la segnalazione del Direttore di Gara MUSCHERI Giovanni Amos, relativa all'incontro del 18/10/2026 in occasione del " Trofeo Città di Caerano", relativa al comportamento irriguardoso e ingiurioso di SANTI Marino cart. 463511soc. San Sebastiano nei confronti del predetto Direttore di Gara.
Rilevato che quest'ultimo riferisce offese gravi, e successive pubblicazioni su "gruppi social".
Considerato che tali ultime circostanze appaiono lesive del prestigio della FIB, in quanto esternazioni contrarie alla correttezza sportiva propria della Federazione
Che quindi sussistono circostanze aggravanti.

Tutto ciò premesso

Visto l'art. 60 RDGS FIB, applicate le circostanze aggravanti.

CONDANNA

SANTI Marino a mesi quattro di squalifica, con sospensione da ogni attività di gara.

APPLICA

Multa di € 150,00 alla società di appartenenza.

La presente sentenza è ricorribile **unicamente** nelle forme e tempi previsti dal RGDS Giustizia FIB.

Roma 20/10/2026

Il Giudice Sportivo Nazionale

(Avv. Vincenzo Maria Fargione)

FARGIONE VINCENZO MARIA
2026.10.20 15:58:03
CN=FARGIONE VINCENZO MARIA
C=IT
O=ORDINE AVVOCATI ROMA
2.5.4.97=VATIT-80230130587
RSA/2048 bits

Federazione Italiana Bocce
Via del Pianeta Mercurio 70-72
00144 Roma
segreteria@federbocce.it
segreteria@pec.federbocce.it
Tel.06 87974653
www.federbocce.it